

COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

Raccolta n. _____

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TRAVACÒ SICCOMARIO E
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMO SPORT PER LA
GESTIONE DEL CENTRO DELLA LANCA DI PESCA E DELL'AREA
RICREATIVA CIRCOSTANTE**

Premesso che:

Gli impianti in oggetto possono essere considerati senza rilevanza economica in quanto improduttivi di utili o comunque con utili insufficienti a coprire i costi di gestione (ai sensi dell'Art. 1 comma 2 della L. R. n. 27 del 14 dicembre 2006). -----

Tutto ciò premesso

l'anno **2015** addì TRENTA del mese di APRILE con la presente scrittura privata

il Comune di Travacò Siccomario, cod. fiscale n. 0046090188 rappresentata da: -----

- Responsabile dell'Area Amministrativa, in forza del Decreto Sindacale n° 44 del 28.08.2014, Bailo rag. Giovanna nata a Pavia il 05.07.1963, cod. fiscale BLA GNN 63L45 G388A domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Travacò Siccomario, Via Marconi n 37 -----
- Responsabile dell'Area Tecnica, in forza del Decreto Sindacale n° 44 del 28.08.2014, Maroni arch. Italo nato a Milano il 14.04.1953, cod. fiscale MRN TRB 53D14 F205J domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente in Travacò Siccomario, Via Marconi n 37 -----

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Amo Sport cod. fiscale 9602840185, con sede legale in Travacò Siccomario, P.zza Leopoldo Fontana n. 9, rappresentata dal suo legale rappresentante Sig. Andolfi Andrea, nato a Pavia il 29.06.1979 cod. fiscale NDL NDR 79H29 G388O, stipulano e convengono quanto segue: -----

Art. 1- Oggetto e durata

1. Il Comune di Travacò Siccomario di seguito denominata “Amministrazione”, concede all’Associazione Sportiva Dilettantistica Amo Sport di seguito definita “Gestore”, la gestione del centro sportivo Lanca Battella sito in Travacò Siccomario, località Battella, composto da:

- a) lanca di pesca;
- b) strutture attinenti alla lanca di pesca;
- c) area di proprietà comunale esterna alla lanca.

nonché l’utilizzo gratuito della Sala Polifunzionale sita in P.zza Fontana, in deroga al vigente regolamento che ne disciplina gli utilizzi, per n. 25 sere/anno.

2. La presente convenzione ha una durata di anni 5 decorrenti dall’01.04.2015.

Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione

1. Il Gestore accetta in uso il complesso immobiliare di cui trattasi allo scopo di:

- promuovere e potenziare attività sociali e aggregative rivolte a tutti i cittadini, connesse con l’impiego della struttura oggetto della convenzione;
- promuovere attività, anche in compartecipazione con le strutture scolastiche, che coinvolgano i bambini, principalmente quelli di Travacò e con Associazioni che operino sul territorio;
- svolgere le proprie attività di pesca.

2. Il Gestore si obbliga ad utilizzare e gestire il suddetto complesso secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione e nel rispetto degli intenti dell’Amministrazione.

Art. 3- Carta dei servizi per gli utenti

1. Entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il concessionario provvede alla stesura della “Carta dei servizi per gli utenti” da sottoporre per l’approvazione all’amministrazione. Nella “Carta dei servizi per gli utenti” dovranno essere indicati i giorni e gli orari di apertura, le tariffe, i requisiti e gli standard di servizio, nominativo e recapito dei responsabili degli impianti, gli strumenti offerti all’utenza per la verifica e la comunicazione dei suggerimenti e dei reclami, in

coerenza al programma di gestione proposto dallo stesso “Gestore”.

2. La carta dei servizi proposta dal Gestore è soggetta a revisione annuale e, previa approvazione da parte dell'Amministrazione, deve essere esposta a cura del Gestore all'ingresso del centro sportivo in apposita locandina; nello stesso locale dovrà essere allestita una “cassetta suggerimenti/reclami” di cui l'Amministrazione ed il Gestore prenderanno congiuntamente periodica visione.

Art. 4 – Oneri dell' Amministrazione

1. Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria, purché non conseguenti ad incuria o dolo:

- a) migliorie della struttura e delle recinzioni;
- b) le opere di manutenzione straordinaria;
- c) le modifiche o varianti strutturali e complementari agli impianti in adeguamento alle norme di legge;
- d) opere di arredo urbano relative all'area esterna alla lanca.

2. Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati fa carico al Gestore.

Art. 5. – Obblighi del gestore

1. Il Gestore si obbliga:

- a) a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- b) ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- c) a segnalare immediatamente alla Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

- d) a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- e) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture e agli impianti;
- f) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione;
- g) ad assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti ed attrezzature, a garantire attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori degli impianti, evitando attività che possano arrecare molestia o danno ai frequentatori medesimi;
- h) ad applicare le tariffe annualmente comunicate all'Amministrazione
- i) a limitare l'accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- l) ad assumere a proprio carico i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
- m) ad assumere a proprio carico le spese di pulizia e comunque tutte le spese per le utenze (elettricità, acqua) di cui necessitano gli impianti;
- n) a promuovere campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, ed a favorire l'allargamento della base dei praticanti le attività sportive, anche in forma non organizzata o singola;
- o) a sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti degli impianti non subaffittino a terzi l'utilizzazione degli stessi;
- p) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;

q) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione, senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;

r) Sottoscrivere, entro il termine fissato con l'Amministrazione, il verbale di stato di consistenza che censisce gli immobili, le relative pertinenze, i beni mobili, le attrezzature e gli accessori.

Art. 6 – Adempimenti del Gestore

1. Il Gestore è tenuto a provvedere:

- a) alla pulizia e manutenzione ordinaria delle aree in concessione;
- b) alla gestione e pulizia dei servizi igienici;
- c) al taglio dell'erba in tutte le aree affidate in concessione, esclusa l'area esterna, con mezzi operativi di proprietà del gestore e smaltimento dell'erba;
- d) alla effettuazione degli interventi volti al mantenimento funzionale delle strutture;
- e) alla custodia dell'impianto.

2. Il Gestore è tenuto a provvedere, ai fini della gestione, all'acquisto dei beni ed alla fornitura delle attrezzature ritenute necessarie, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento della attività.

3. E' fatto divieto al Gestore di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.

4. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Gestore potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l'Amministrazione estranea da qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da qualsiasi responsabilità.

5. Il Gestore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle attività dianzi elencate, quantunque non indicate nella presente convenzione, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo.

Art. 7 – Personale

1. Il personale, dipendente, incaricato, volontario o comunque impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione dal Gestore, deve tenere un contegno serio, civile e corretto.

2. L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

3. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

4. Il Gestore si impegna a stipulare adeguata copertura assicurativa per i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 8 – Responsabilità

1. Il Gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza del centro Lanca Batella durante l'apertura al pubblico degli impianti sportivi.

2. Il Gestore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione è pertanto tenuta a stipulare contratto per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, con massimali di garanzia non minori di €. 2.000.000,00 per sinistro, da fornire in copia all'atto della firma della presente convenzione.

Art. 9 – Accesso agli Impianti

1. L'accesso agli impianti è riservato in via prioritaria alle società e ai privati cittadini residenti a Travacò. L'Amministrazione si riserva l'uso gratuito delle strutture per uso proprio o di organismi

che ne sono manifestazione diretta, quali: ProLoco, Biblioteca, Protezione Civile o altri, concordandone le modalità con il Gestore.

2. L'Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito agli impianti sportivi per i bambini frequentanti le scuole medie, elementari, materne ed i centri estivi per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio della stessa a livello sportivo e ricreativo, concordandone le modalità con il Gestore e con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse.

3. Gli orari di apertura degli impianti verranno concordati tra l'Amministrazione e il Gestore sulla base degli usi e delle frequenze. Gli orari di accesso ai servizi dovranno tenere conto dell'uso scolastico e sportivo degli impianti.

4. Restano a carico del Gestore tutti i costi della custodia e della manutenzione ordinaria dei locali e dei beni anzidetti, ed il ripristino dei danni loro eventualmente causati nel periodo di durata della presente convenzione.

5. Il Gestore prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti, individuati a seguito di riunione di coordinamento tra il legale responsabile della società di gestione, il datore di lavoro e il RSPP dell'Amministrazione Comunale, che detteranno le richiamate condizioni.

6. Il Gestore è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte dello stesso Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Art. 10 Tariffe di accesso e uso

1. Il Gestore provvede alla riscossione dei corrispettivi di accesso corrispondenti alle tariffe, comunicate annualmente all'Amministrazione, tenendone adeguata e separata contabilità su apposito registro in ottemperanza alle norme fiscali vigenti.

2. Il Gestore si obbliga a fornire annualmente un rendiconto degli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe di accesso e di un breve prospetto riassuntivo:

- dell'utilizzazione degli impianti da parte degli utenti;
- delle attività o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate;

Art. 11 – Contributi e proventi.

1. Nell'ambito della presente convenzione, l'Amministrazione, a fronte delle attività ricreative e sociali promosse dal Gestore, potrà versare a quest'ultimo un contributo, il cui ammontare dovrà essere determinato di anno in anno sulla base delle disponibilità di Bilancio e tenuto conto della qualità e dei contenuti delle attività programmate.

2. A tal fine, il Gestore si impegna a predisporre, d'intesa con l'Amministrazione, in tempi utili per la presentazione del bilancio preventivo, un programma annuale delle attività che intende svolgere per il perseguimento delle finalità della presente convenzione.

3. Il contributo, determinato dall'Amministrazione sulla base del suddetto programma, sarà liquidato dal responsabile di area competente, in due rate (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre), previa presentazione da parte del Gestore di una relazione dettagliata delle attività realizzate, sulla base del programma approvato dall'Amministrazione.

4. Sulla base dei programmi e delle relazioni presentate l'Amministrazione darà il nulla osta ai pagamenti.

5. Resta in ogni caso inteso che per poter beneficiare del contributo di cui al presente articolo, il Gestore dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo Comunale delle libere Associazioni.

6. Spettano inoltre al Gestore i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, annualmente comunicate al Comune, per l'uso degli impianti.

Art. 12 – Verbale di restituzione

All'atto della riconsegna (e non oltre 15 giorni dalla scadenza della convenzione) all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro Lanca Battella oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Gestore ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Art. 13 – Cessione e subaffidamento.

E' vietata la cessione non autorizzata di cessione e subaffidamento di attività oggetto della presente convenzione, salvo che esse siano autorizzate dall'Amministrazione.

Art. 14 –Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) sospensione non autorizzata delle attività;
- b) utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
- d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
- e) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
- f) subaffidamento a terzi senza la prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
- g) scioglimento o cessazione dell'Associazione;

- h) cessione a terzi in toto o in parte della presente convenzione;
- i) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
- l) mancata prestazione delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsto.

Art. 15 – Recesso.

1. L'Amministrazione potrà recedere dalla convenzione, con preavviso non minore di 6 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

2. Il Gestore potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

Art. 16 – Foro competente.

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, è competente il foro di Pavia.

Art. 17 – Disposizioni finali.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l' Amministrazione

Il Responsabile Area Amministrativa

Bailo rag. Giovanna

Il Responsabile Area Tecnica

Maroni arch. Italo

Per il Gestore

Il Legale Rappresentante

Andolfi Andrea